

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.



16.xxx

**Messaggio  
concernente la modifica della legge sull'imposizione  
del tabacco**

del ...

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

---

## Messaggio

### **1 Puntii essenziali del progetto**

#### **1.1 Situazione iniziale**

Da anni il nostro Consiglio persegue l'obiettivo di avvicinare progressivamente l'onere fiscale svizzero sul tabacco a quello minimo dell'UE e di procurare maggiori entrate alla Confederazione aumentando l'imposta sul tabacco. Le entrate derivanti dall'imposta sul tabacco sono destinate in modo vincolato a finanziare i contributi della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), all'assicurazione per l'invalidità (AI) e alle prestazioni complementari.


La competenza del nostro Collegio di aumentare l'imposta sul tabacco gravante le sigarette si è esaurita con l'ultimo aumento entrato in vigore il 1° aprile 2013.

L'avamprogetto per una modifica della legge del 21 marzo 1969<sup>1</sup> sull'imposizione del tabacco (LImT), posto in consultazione dal 21 agosto al 21 novembre 2013, prevedeva tra l'altro un rinnovo della competenza di aumentare l'imposta sul tabacco. 22 Cantoni, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, le nove organizzazioni dell'industria e del commercio del tabacco nonché 33 organizzazioni del settore della prevenzione della salute si sono in linea di massima espresse a favore del rinnovo della competenza. Tra i partiti di Governo, PPD, PLR e UDC si sono opposti a questo rinnovo. Il PS ha approvato il progetto solo con riserva. A seguito dell'abolizione del tasso di cambio minimo con l'euro, la differenza di prezzo rispetto ai Paesi limitrofi si è nuovamente evoluta a sfavore della Svizzera. Nel 2007 il prezzo delle sigarette in Svizzera era uno dei più convenienti (dopo l'Austria); nel 2016 invece è tra i più elevati (cfr. grafico seguente). Per questi motivi, un rinnovo della competenza di aumentare l'imposta sul tabacco non è al momento opportuno.

<sup>1</sup> RS 641.31

Grafico

**Confronto dei prezzi con i Paesi limitrofi della Svizzera (confronto relativo alla classe di prezzo più venduta; stato 1° gennaio 2016, corso dell'euro fr. 1,09)**



Per questi motivi, il nostro Consiglio rinuncia alla proposta di rinnovare la competenza di aumentare l'imposta sul tabacco. Di conseguenza, la modifica proposta della LImT comprende ora solo due punti. In primo luogo, all'Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane) deve essere concessa maggiore flessibilità per l'esecuzione della legge, affinché i compiti possano essere sbrigati dove più opportuno dal punto di vista economico-amministrativo. Laddove la Direzione generale delle dogane non è tenuta in modo vincolante a intervenire, l'Amministrazione delle dogane deve poter designare il servizio competente in seno alla propria organizzazione. In secondo luogo, l'espressione «tabacco per pipe ad acqua» deve essere introdotta nella legge.

## 1.2 La normativa proposta

### 1.2.1 Competenza esecutiva all'interno dell'Amministrazione delle dogane

Quando è stata approvata la LImT, il 21 marzo 1969<sup>2</sup>, la Direzione generale delle dogane era l'autorità competente per quasi tutti i compiti relativi all'applicazione della legge. Di conseguenza, sino a fine 2009 la Direzione generale delle dogane ha, per esempio, trattato a livello centrale a Berna tutte le imposizioni all'importazione.

Con l'entrata in vigore dell'ultima revisione della LImT, il 1° gennaio 2010<sup>3</sup>, alcuni compiti sono stati decentralizzati. Da allora le imposizioni all'importazione menzionate in precedenza sono trattate esclusivamente dagli uffici doganali. Per motivi di efficienza, in futuro l'Amministrazione delle dogane intende svolgere ulteriori attività (p. es. determinati controlli presso fabbricanti svizzeri) a livello decentralizzato. Per quanto riguarda l'imposta sul tabacco, ciò richiede un adeguamento della

<sup>2</sup> RU 1969 663

<sup>3</sup> RU 2009 5561

legge. Negli ambiti che non rientrano necessariamente nella sfera di competenza della Direzione generale delle dogane la competenza passerà dunque all'Amministrazione delle dogane. Questo permetterà di sfruttare ancora meglio le sinergie in ambito operativo.

### **1.2.2 Introduzione dell'espressione «tabacco per pipe ad acqua»**

La LImT definisce, tra l'altro, le basi di calcolo e le tariffe d'imposta applicabili per la riscossione dell'imposta sul tabacco. Per ogni gruppo di tabacchi manufatti vi è una tariffa particolare.

L'importazione di tabacco per pipe ad acqua ha registrato una forte crescita negli ultimi anni. Per evitare che i giovani siano incentivati a passare a questo prodotto, più economico ma non meno dannoso per la salute, con la modifica del 29 aprile 2015<sup>4</sup> dell'ordinanza del 14 ottobre 2009<sup>5</sup> sull'imposizione del tabacco, il nostro Consiglio ha deciso di equiparare il tabacco per pipe ad acqua al tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette. In tal modo si è garantito il sostrato fiscale e si è eliminato l'incentivo a rivendere all'estero il tabacco per pipe ad acqua, importato finora in Svizzera a condizioni vantaggiose. È pertanto raccomandabile inserire questi tabacchi manufatti nella LImT. La precisazione e, di conseguenza, l'assegnazione univoca di tabacchi manufatti a una tariffa d'imposta avvengono nell'interesse di un'applicazione corretta del diritto.

### **1.3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo**

Nell'UE la base legale vincolante per l'imposizione del tabacco è la direttiva 2011/64/UE<sup>6</sup> relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato. Dal 1° gennaio 2010 il sistema fiscale svizzero è compatibile con quello dell'UE per tutti i prodotti del tabacco. In occasione della modifica della LImT del 19 dicembre 2008<sup>7</sup>, il nostro Collegio aveva proposto di semplificare la struttura fiscale applicabile a tutti i tabacchi manufatti diversi dalle sigarette, rendendola compatibile con quella vigente nell'UE. La presente definizione dell'aliquota d'imposta per il tabacco per pipe ad acqua (che secondo il diritto europeo rientra tra gli altri tabacchi da fumo) è superiore all'aliquota minima valida per gli altri tabacchi da fumo conformemente all'articolo 14 paragrafo 2 lettera c del regolamento.

## **2 Commento ai singoli articoli**

### *Ingresso*

<sup>4</sup> RU 2015 1249

<sup>5</sup> RS 641.311

<sup>6</sup> Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24

<sup>7</sup> RU 2009 5561

L'ingresso rinvia alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.). Esso viene pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999<sup>8</sup> (Cost.). Gli articoli 31<sup>bis</sup>, 32 e 41<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera c e capoversi 2 e 3 vCost. corrispondono agli articoli 103 e 131 capoverso 1 lettera a Cost.

#### *Sostituzione di espressioni*

L'espressione «Direzione generale delle dogane» è sostituita con l'espressione «Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane)» o «Amministrazione delle dogane». Queste modifiche servono per adeguare la competenza esecutiva, che attualmente incombe esplicitamente alla Direzione generale delle dogane. In futuro gli uffici doganali devono poter eseguire i compiti di controllo derivanti da tale competenza.

#### *Art. 10 cpv. 1 lett. b nonché allegato III*

Viene aggiunta l'espressione «tabacco per pipe ad acqua». In questo modo si rende più chiara la LImT.

#### *Art. 32*

Come spiegato nel numero 1.2.1, l'Amministrazione delle dogane intende decentralizzare determinati compiti. Pertanto alcune attività esercitate all'interno del Paese e legate alla riscossione dell'imposta non devono più essere svolte dalla Direzione generale delle dogane, bensì a livello decentralizzato dagli uffici doganali. Tra queste attività rientra, per esempio, anche la distruzione di sigarette (p. es. a causa di imballaggi difettosi) con restituzione dell'imposta sul tabacco.

Contro le decisioni degli uffici doganali fondate sulla LImT, per i contribuenti deve essere possibile presentare ricorso direttamente presso la Direzione generale delle dogane senza passare prima dalla direzione di circondario, come prevede l'articolo 32 LImT che rinvia all'articolo 116 della legge del 18 marzo 2005<sup>9</sup> sulle dogane. Questa nuova procedura implica una modifica dell'articolo 32 LImT.

Il capoverso 1 stabilisce che i ricorsi in caso di decisioni degli uffici doganali nel quadro dell'imposizione doganale di tabacchi manufatti si fondano sulla legge sulle dogane. La regolamentazione di queste situazioni corrisponde al diritto vigente. Conformemente ai capoversi 2 e 3, le altre decisioni degli uffici doganali e quelle di prima istanza delle direzioni di circondario, fondate sulla LImT, possono essere impugnate mediante ricorso presso la Direzione generale delle dogane.

<sup>8</sup> RS 101

<sup>9</sup> RS 631.0

### **3 Ripercussioni**

#### **3.1 Ripercussioni per la Confederazione**

L'esecuzione incombe all'Amministrazione delle dogane e può essere gestita senza ricorrere a risorse supplementari di personale.

### **4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale**

#### **4.1 Rapporto con il programma di legislatura**

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016<sup>10</sup> sul programma di legislatura 2015–2019 né nel disegno di decreto federale sul programma di legislatura 2015–2019. La modifica della LImT è comunque opportuna, affinché l'Amministrazione delle dogane possa decentralizzare i propri compiti.

### **5 Aspetti giuridici**

#### **5.1 Costituzionalità**

Il progetto si fonda sull'articolo 131 capoverso 1 lettera a Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di riscuotere le imposte speciali di consumo su tabacco e tabacchi manufatti.

#### **5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

##### *OMC*

Il progetto è conforme all'articolo III dell'accordo generale del 30 ottobre 1947<sup>11</sup> sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), che disciplina il trattamento nazionale e vieta la discriminazione tra prodotti indigeni e importati.

##### *UE*

La legge sull'imposizione del tabacco è compatibile con l'accordo del 1972<sup>12</sup> tra la Svizzera e la Comunità europea.

<sup>10</sup> FF **2016 909**

<sup>11</sup> RS **0.632.21**

<sup>12</sup> Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; RS **0.632.401**